

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4189 del 16/08/2018
Oggetto	CONCESSIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL RIO CANELLO PER IL COLLEGAMENTO DI AREE A PARCHEGGIO IN BORGONOVO VAL TIDONE (PC) ĩ FRONTE MAPPALE 980 DEL FG. 20 NCT DEL COMUNE DI BORGONOVO V.T. CONCESSIONARIO: COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE -PC - PROCEDIMENTO SISTEB PC18T0020
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4361 del 14/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sedici AGOSTO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. n. 7/2004 e s.m. e i.- CONCESSIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL RIO CANELLO PER IL COLLEGAMENTO DI AREE A PARCHEGGIO IN BORGONOVO VAL TIDONE (PC) – FRONTE MAPPALE 980 DEL FG. 20 NCT DEL COMUNE DI BORGONOVO V.T.

CONCESSIONARIO: COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE -PC -

PROCEDIMENTO SISTEB PC18T0020

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza, assunta al prot. n. 5084 in data 27/03/2018 inoltrata dal Comune di Borgonovo V.T., in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale in Borgonovo V.T. (PC) - P.zza Garibaldi,18 (C.F. 0216470336), tendente ad ottenere la concessione all'attraversamento del rio Canello per collegamento viario nel capoluogo;

VISTI gli elaborati allegati alla suddetta domanda;

PRESO ATTO della pubblicazione dell'avviso relativo alla domanda di concessione avvenuta in data 04/04/2018 sul BURER n.97 in data 18/04/2018, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla L.R. n. 7/2004 non sono state presentate opposizioni od osservazioni;

VISTE le risultanze positive dell'istruttoria tecnica volte a verificare la compatibilità della richiesta concessione con il regime idraulico del corso d'acqua, contenute nell'autorizzazione idraulica assunta al protocollo ARPAE al n° 14710 in data 23/11/2017;

DATO ATTO che il Comune Borgonovo V.T. ha effettuato in data 06/03/2018 il versamento delle spese di istruttoria pari ad €. 75,00 sul c.c.p. n. 23032402 intestato a Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacini Affluenti Po – sede di Piacenza

CONSIDERATO che ai sensi del punto e) della DGR 895/2007 , ed art.8 comma 4 della L.R. 2/2015, in quanto trattasi di opera pubblica senza scopo di lucro, l'Amministrazione richiedente è esonerata dal versamento del canone e del deposito cauzionale

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa di:

A) di rilasciare, per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti, al COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (C.F. 0216470336) con sede legale in Borgonovo V.T. (PC) - P.zza Garibaldi,18, l'attraversamento del rio Canello per il collegamento tra parcheggi esistenti nel capoluogo con mantenimento dell'intubamento esistente, così come descritto negli elaborati tecnici depositati presso l'Agenzia concedente che, pur non essendo materialmente allegati alla determinazione, ne costituiscono parte integrante subordinatamente alle condizioni descritte nel disciplinare che, vistato dalla Responsabile della Struttura, si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale

B) di esonerare il concessionario dal pagamento del canone e del deposito cauzionale ai sensi del punto e) della DGR 895/2007 e dell'art.8 comma 4 della L.R. 2/2015, in quanto trattasi di opera pubblica senza scopo di lucro;

C) di stabilire che la concessione ha efficacia fino al 31.12.2027.

Il rinnovo della presente concessione è disciplinato dalla L.R. 7/2004 e s.m. i.

Alla scadenza naturale della concessione, qualora non sia stata formalizzata istanza di rinnovo, il Concessionario ha l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- La presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione con particolare riguardo ai titolari di diritti sulle aree concesse o limitrofe;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia n° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po per quanto di competenza.

firmato digitalmente dalla Responsabile S.A.C.

Dott.ssa Adalgisa Torselli

DISCIPLINARE

ART.1 - La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti e che verranno emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'Ambiente.

ART.2 - La presente concessione ha efficacia fino al 31.12.2037. Alla scadenza la concessione potrà essere rinnovata, previo espletamento dell'istruttoria prevista dalla Legge Regionale n. 7/2004. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni tempo quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità idraulica, ciò sia ritenuto necessario a tutela degli interessi pubblici (art. 19 Legge Regionale 7/2004). In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario diritto veruno, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dall'Ufficio concedente;

ART.3 - Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

ART.4 - Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

-la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

-la conservazione dei beni concessi;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

ART.5 – Ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R.7/2004 , sono cause di decadenza:

- - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- - sub concessione a terzi;
- - mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;

ART.6 - Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua;

ART.7- E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

ART.8 - L'Amministrazione concessionaria dovrà inoltre rispettare le condizioni dettate dall'Agenzia di Sicurezza Territoriale e Protezione Civile nell'autorizzazione idraulica, assunta al prot. ARPAE n° 14710 in data 23/11/2017, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Alla cortese attenzione di

COMUNE di BORGONOVO V. T.
protocollo.borgonovo@legalmail.it**ARPAE**
aoppc@cert.arpa.emr.itRisposta al n. PC/2017/0046560 in data
23/10/2017**OGGETTO:** Rio CANELLO in Comune di Borgonovo V.T. (PC) – Richiesta autorizzazione idraulica - Richiedente Comune di BORGONOVO V.T.

Con istanza presentata dal Comune di Borgonovo V.T. è stato richiesto di poter effettuare un attraversamento viabilistico carrabile del Rio Canello nel tratto evidenziato nella mappa allegata.

Eseguito sopralluogo dal personale addetto alla sorveglianza idraulica del Servizio scrivente, è stato accertato che, come dichiarato dal Comune, il rio Canello risulta già intubato.

Si precisa altresì che il Rio Canello non è un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Piacenza.

Si ritiene, per quanto di competenza, ammissibile l'intervento richiesto, in quanto, non modificando l'intubamento, non altera la situazione in essere. La realizzazione dell'attraversamento carrabile sarà ad esclusivo onere del richiedente.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, pertanto, visto l'art. 57 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;

Autorizza

ai soli fini idraulici la realizzazione di passaggio viabilistico carrabile per collegare il parcheggio pubblico di via Turati con il parcheggio di proprietà AUSL, compreso ogni intervento necessario al consolidamento dell'intubamento esistente.

La presente autorizzazione potrà tuttavia essere revocata ad ogni tempo, quando a giudizio insindacabile dello scrivente Servizio ciò sia ritenuto necessario per la tutela dei pubblici interessi o a causa del non rispetto delle norme contenute nella presente o emanate da diverso Ente. La eventuale revoca dell'autorizzazione, mentre non creerà alcun diritto per il Richiedente, comporterà per esso l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spesa, ogni cosa allo stato originale, nel termine temporale che gli verrà fissato dal Responsabile del Servizio.

La presente autorizzazione si intende rilasciata con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti. Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero

SEDI OPERATIVE

Via Fonteraso, 15	41121 MODENA	Tel. 059.248711	Fax 059.248750
Via Emilia Santo Stefano, 25	42121 REGGIO EMILIA	Tel. 0522.407711	Fax 0522.407750
Strada Garibaldi, 75	43121 PARMA	Tel. 0521.788711	Fax 0521.772654
Via Santa Franca, 38	29121 PIACENZA	Tel. 0523.308711	Fax 0523.308716

Per tutte le sedi

PEC: stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romagna.it E-mail: stpc.affluentipo@regione.emilia-romagna.itwww.regione.emilia-romagna.it


arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della presente autorizzazione, e così pure rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

La presente autorizzazione dovrà essere conservata in copia sul cantiere dei lavori, ed essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle opere idrauliche.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Francesco CAPUANO
(documento firmato digitalmente)

AGOSTI



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.